



DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 7 del 23.02.2021

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 18, Lotto 10 – CIG 8303023F52 - Provincia di Roma”, per la fornitura di energia elettrica agli immobili della Sede centrale dell’ACI, per il periodo 01/06/2021 – 31/5/2022.

Procedura n. 8 del 18/2/2021. CIG derivato n. 865388864A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E AFFARI GENERALI

VISTO il decreto legislativo 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell’art. 27 del citato decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l’articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell’ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 23.01.2020 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31.08.2013, n.101, convertito, con modifiche, con legge 30.10.2013, n.125;

VISTI l’art. 2, comma 3, e l’art. 17, comma 1, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*”;

VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20.02.2014, modificato nella seduta del 22.07.2015;

VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29.10.2015 ed integrato nelle sedute del 31.01.2017, del 25.07.2017 e del 8.04.2019;



VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 06.11.2012, n. 190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'ente con deliberazione del 23.01.2020;

VISTO il provvedimento prot. 8482 del 18/12/2016, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 15 novembre 2016 e scadenza 14 novembre 2021, l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione del Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTA la deliberazione con la quale, in data 9.12.2020, il Consiglio Generale, ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha modificato la denominazione del "Servizio Patrimonio", di cui alla deliberazione del Consiglio Generale del 31.01.2017, in "Servizio Patrimonio e Affari Generali", con decorrenza dal 01.01.2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, c. 1, lett. o) del decreto legislativo del 29.10.1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18.12.2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il *budget* di gestione annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21.10.2020;

VISTO il *budget* di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3738 del 16 novembre 2020, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 300.000,00 a valere sulle voci di *budget* assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., *Codice dei contratti pubblici*, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19.04.2017, n. 56, entrato in vigore il 20.05.2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ridenominato "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito con



modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto all'Anagrafe di cui all'art. 33 – ter del D.L. 179/2012, con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato su GU n.228 del 14 settembre 2020;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in merito alle fasi del procedimento ed, in particolare, i commi 5, 7 e 10;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo – a decorrere dal 01.01.2020 la soglia in € 214.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art.31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti pubblici, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;



VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori, attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3755 del 18 gennaio 2021, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, è stato approvato il programma biennale 2021-2022 di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 *"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale di lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"*;

CONSIDERATO che, nell'ambito del suddetto programma di cui alla citata determinazione del Segretario Generale n. 3755 del 18 gennaio 2021, è prevista la fornitura di energia elettrica per gli uffici della sede centrale mediante adesione alla convenzione Consip, atteso che, in data 31/05/2021, verrà a scadenza "l'ordinativo di fornitura n. 5458563 del 7/4/2020 in adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17" - lotto 10, per la Provincia di Roma, aggiudicato alla società Enel Energia SpA;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. il quale prevede che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro, mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, nella L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 1, c. 494, L. 28/12/2015 n. 208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento



per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art. 26, legge n. 488/1999 e dall'art. 58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO, nello specifico, l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre, o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO di nominare responsabile del procedimento per l'affidamento in argomento il dr. Roberto De Filippis, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per gli affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo svolgimento delle funzioni di RUP;

VERIFICATO, come da relazione del RUP del 23/2/2021, che è attiva dal 14/12/2020 la Convenzione denominata "Energia Elettrica 18", che Consip ha stipulato in data 11/12/2020 con la società Enel SpA, aggiudicataria del lotto geografico 10 per la provincia di Roma, Cig 8303023F52 e che, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo massimo stabilito;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la modalità di fornitura, è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti la scelta discrezionale sull'attivazione del servizio a prezzo fisso o variabile e che tale scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto di emissione dell'ordinativo di fornitura, restando ferma e valida per tutti i punti di prelievo in esso presenti e per tutta la durata del contratto sulla base della Convenzione stipulata che definisce la disciplina normativa e contrattuale, nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*;

VISTO che è necessario attivare un nuovo POD per la fornitura di energia elettrica presso i locali archivio ACI siti in Roma, via Boito, 60, piano S1, (identificativi catastali: foglio 562, particella 895, subalterno 502), come da richiesta inoltrata da ACI Progei Spa, società in house dell'Ente, soggetta al controllo ed al coordinamento di quest'ultimo;

EVIDENZIATO che, nel caso del mercato elettrico, la tendenza da diversi anni induce a tariffe del mercato a prezzi variabili che oscillano stabilmente tra i 45 ed i 70 €/MWh, atteso



l'andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale rilevato sulla borsa elettrica italiana IPEX, Italian Power Exchange), pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici, nel periodo gennaio/dicembre 2020, ha oscillato da un minimo di 21,79 (maggio) ad un max di 54,04 €/MWh (dicembre), e che, nel caso delle Convenzioni Consip, il prezzo fisso dipende dal parametro "prodotto Fisso" determinato in base al valore dei futures trimestrali che, da qualche anno, è stabilmente più alto dei prezzi spot di almeno 10 €/MWh;

PRESO ATTO, come da relazione istruttoria del RUP del 23/02/2021 - svolta sulla base dell'andamento delle spese pregresse per energia elettrica, del prezzo medio mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale rilevato sulla borsa elettrica italiana IPEX, Italian Power Exchange), *il cd baseload*, nonché dei costi di attivazione del nuovo POD per i locali archivio siti in Roma, via Boito, 60 e delle modalità di calcolo del Prezzo Variabile (PUN/PUN per fasce orarie più spread) - della convenienza di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 18", mantenendo la soluzione a prezzo variabile con tariffe da fonte rinnovabile (Opzione Verde) e dei servizi connessi con la società Enel Energia SpA, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per la provincia di Roma (n. 10), alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, per una presumibile spesa annua complessiva di € 276.000,00, IVA esclusa, per il periodo dal 1/06/2021 al 31/05/2022;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art.34 del Codice dei contratti in ordine all'obbligo delle stazioni appaltanti di contribuire, per affidamenti di qualunque importo, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal vigente Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale tra i quali l'applicazione dei criteri ambientali minimi (cd CAM);

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della Guida alla Convenzione, la data di inizio dell'erogazione dell'energia decorre, per le forniture a prezzo variabile:

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese;

RAPPRESENTATO che, per effetto dell'adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 18", la società Enel Energia SpA, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per la provincia di Roma (n. 10), dovrà eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di prelievo degli uffici ACI, siti in Roma, in:

- Via Marsala n. 8, POD IT002E3350028A (MT);
- Via Magenta n. 5, POD IT002E3797837A (BT),
- Via Solferino n. 32, II°, III° , IV° e V° piano, POD IT002E5070009A (BT), POD IT002E9103526A (BT), POD IT002E5070006A (BT) e IT002E5070005A (BT);
- L.go Fontanella Borghese, 19, POD IT002E5023524A (BT);
- Via Boito 60, piano S1, nuovo POD,

alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;



PRESO ATTO che l'ordinativo di fornitura per la durata di dodici mesi, ammonta presumibilmente ad una spesa complessiva di € 276.000,00, IVA esclusa, per il periodo dal 1/06/2021 al 31/05/2022 e che gli importi verranno fatturati secondo le condizioni e modalità stabilite nel para. 4 della Guida alla Convenzione in argomento;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e del miglioramento degli standard qualitativi ed economici di gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 della L. n. 94/2012, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 52/2012;

VISTO l'art.42 del Codice dei contratti pubblici e l'art.6-bis della legge 7 agosto n.241/1990, introdotto dalla legge 6 novembre n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art.3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta società, tramite la piattaforma "Durc on line" di INAIL risultando in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di valutazione da rischi da interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura del budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;



VISTO l'articolo 29 del codice dei contratti pubblici, a norma del quale gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, sezione "Amministrazione Trasparente";

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. **8303023F52** e che il CIG derivato, relativamente all'ordinativo di fornitura ACI, è il n. **865388864A**;

PRESO ATTO, altresì, che l'acquisizione di cui alla presente determinazione non rientra tra le attività per le quali, ai sensi della delibera CIPE 143/2002, All. 1, sia necessario richiedere il CUP, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

VISTI la Convenzione "Energia elettrica 18" per il lotto 10, stipulata tra Consip e Enel S.p.A ed i relativi allegati, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e considerato che il fine del presente affidamento è assicurare la fornitura di energia elettrica, essenziale al regolare funzionamento degli uffici della sede centrale:

Di prendere atto che è attiva, dal 14/12/2020, la Convenzione denominata "Energia Elettrica 18", che Consip ha stipulato in data 11/12/2020 con la società Enel SpA, aggiudicataria del lotto geografico 10 per la provincia di Roma, CIG 8303023F52 e che, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo massimo stabilito;

Di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 18", tramite la sottoscrizione ed invio on-line dell'apposito Ordinativo di Fornitura disponibile sulla piattaforma di e-procurement del sito "Acquistinretepa.it", come previsto al punto 6. della Guida alla Convenzione, nell'ambito del lotto n.10 per la provincia di Roma, aggiudicato alla società Enel SpA;

Di precisare che l'adesione avverrà con l'attivazione della tariffa a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde), alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, per una durata di dodici mesi, a decorrere dal 1/6/2021, data di attivazione e sino al 31/5/2022, per un valore presunto di € 276.000,00 oltre IVA;

Di stabilire che, per effetto dell'adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 18", la società Enel Energia SpA, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per la provincia di Roma (n. 10), dovrà eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di prelievo degli uffici ACI, siti in Roma, in:

- Via Marsala n. 8, POD IT002E3350028A (MT);
- Via Magenta n. 5, POD IT002E3797837A (BT),



- Via Solferino n. 32, II°, III°, IV° piano e V° piano, POD IT002E5070009A (BT), POD IT002E9103526A (BT), POD IT002E5070006A (BT) e IT002E5070005A (BT);
- L.go Fontanella Borghese, 19, POD IT002E5023524A (BT);
- Via Boito 60 , piano S1, nuovo POD;

Di impegnare l'importo di € 276.000,00, IVA esclusa, a favore della società Enel SpA, contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnato e da assegnare per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 al Servizio Patrimonio e Affari Generali, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 1101, suddiviso nel modo seguente:
€ 161.000,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2021,
€ 115.000,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2022;

Di nominare responsabile del procedimento il Dr. Roberto De Filippis, che avrà cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5,6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente;

Di attestare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci, che la sottoscritta non si trova in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.; che si asterrà, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, all'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Di dare atto che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 8303023F52 e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n. 865388864A e che, trattandosi di adesione a convenzione, il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, non è dovuto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dr. Roberto De Filippis

IL DIRIGENTE

F.to Dr.ssa Giuseppa Scimoni